



## Trasporto rifiuti – FIR Digitale Gestione in caso di emergenza Decreto direttoriale MASE 5 febbraio 2026 n. 25

### **FAI INFORMA 029/2026 – NORME AUTOTRASPORTO**

Per assicurare la funzionalità del sistema di tracciabilità dei rifiuti Rentri, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto ora, con decreto dirigenziale 5 febbraio 2026, n. 25, a dettare le:

*”Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia **nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale**”.*

Com’è noto, nel caso che la mancanza di disponibilità dei servizi Rentri dipenda da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (come ad esempio nei periodi 22 gennaio 2026, dalle ore 18 alle 20 e il prossimo 12 febbraio 2026, dalle ore 18,00 alle ore 20,00) l’emergenza è già stata disciplinata con il Decreto direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319, è necessita di una comunicazione ufficiale (cioè un avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nell’apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI – <https://www.rentri.gov.it> – e sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali – <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>) ed è valida sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la stessa Direzione generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI. In tale caso sono ritenute valide le modalità operative di sicurezza elencate nell’allegato 1 al decreto in esame (che si accludono alla presente).

Con questo **nuovo Decreto direttoriale**, invece, il Ministero dell’Ambiente fornisce le istruzioni da seguire quando l’utilizzo del FIR digitale sia dovuta

- a fattori diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria del sistema Rentri: in tale caso le relative modalità operative di sicurezza sono indicate nell’allegato 1 al Decreto direttoriale;
- oppure all’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati dagli operatori per ragioni esterne al loro controllo (cioè

non dovute a scarsa manutenzione o a diligenza): in tale caso le modalità operative sono illustrate nell'allegato 2 al d.d.

Nel rimandare le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti all'attenta lettura di tali allegati, si prende ad esempio il caso indicato al punto 3 dell'allegato 2 denominato

**“INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE IN FASE DI GESTIONE DEL FIR DIGITALE “**

Caso che si verifica ad esempio quando non funziona internet all'emissione del FIR digitale, all'integrazione dei dati dell'azienda di trasporto, al momento del carico del rifiuto da parte del conducente. Orbene in tali casi – dicono le modalità di emergenza – *“Gli operatori possono emettere il FIR in formato cartaceo (di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n.59) e gestirlo secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. Rentri (4 aprile 2023, n.59) ed in particolare:*

*– la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5, articolo 6 del citato decreto;*

*– gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI”.*

In tali casi – aggiungono le stesse modalità di emergenza – *“Gli operatori:*

*– riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026;*

*– compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.*

*Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI”.*

Si riporta il testo del nuovo decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 25 e dei suoi allegati